LEGGE
FORESTALE.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1826.

LEGGE FORESTALE

De' 21 di Agosto 1826.

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Il dritto di proprietà, cioè l' uso, che de' suoi beni ciascun privato può fare, è, per principio di pubblica utilità, o sia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi senza nuocere ad altri.

Determinar con precisione i limiti della condizione anzidetta, in modo che l' oggetto della utilità pubblica sia vero, e non apparente, come spesso addiviene per privato interesse, o per genio inconsiderato di novità: e che il sagrificio del diritto di proprietà sia il minor possibile, è l' opera di saggia e ben ponderata legislazione.

Dietro l' esempio delle più colte nazioni, credemmo saggio consiglio d' istituire ne' nostri dominj una Direzione generale incaricata della economia silvana, e con legge de' 18 di ottobre del 1819 ne fissammo le attribuzioni, coordinandole appositamente alla conservazione ed al miglioramento de' boschi e delle selve.

 L' espe-

L' esperienza ha nondimeno dimostrato, che i risultamenti di utilità pubblica non abbian compiutamente corrisposto a' sagrifizj de' diritti di proprietà che la legge imponeva, sia che gl' impiegati forestali, come nelle nuove istituzioni per lo più accade, per zelo smodato, avessero i sagrifizj de' proprietarj accresciuti; sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato; sia che la stessa Direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare ne'luoghi lontani, alla repressione degli abusi.

Quindi contro le disposizioni dell' anzidetta legge, e contro gli agenti forestali frequenti sono state le suppliche pervenute al Nostro Real Trono da privati proprietarj, e le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, avvalorate benanche da' Consigli provinciali, interpreti de' voti de' nostri amatissimi sudditi; onde abbiamo giudicato indispensabile di richiamar quella legge ad esame.

Or il risultamento di questo esame ne ha pienamente persuasi, che l' unico e solo oggetto della legge forestale esser debba la conservazione de' boschi e delle selve, ovunque si sieno, in siti montuosi, in pendio, o in luoghi piani; e delle terre salde ne' luoghi, ove mettendosi a coltura, danno ne addivenga alle terre contigue e sottoposte, a qualunque distanza si sieno; e per conseguenza le sanzioni penali non dover essere ordinate, che letteralmente contro gl' incolpati principali, i loro complici ed i fautori degli sboscamenti e de' dissodamenti.

Applicando questo principio, abbiamo diviso le selve, i boschi e le terre salde in tre classi, non in riguardo della loro natura, ma secondo la qualità de' corpi morali, o delle private persone, presso cui ne risiede la proprietà.

La

La prima classe si compone de' boschi, delle selve e delle terre salde dello Stato; e per queste non essendovi a temere violazione alcuna dell' altrui proprietà, facendo parte per loro natura del pubblico demanio, ne conserviamo la custodia e la piena amministrazione alla Direzione generale. Le spese ne saranno a carico della nostra real tesoreria, come quella in cui se ne versano i prodotti.

La seconda classe comprende i boschi, le selve e le terre salde de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali. E per essi, mentre da una via crediamo giusto di rendere agli amministratori il pieno dritto di custodia e di amministrazione, e per conseguenza il pieno diritto della locazione de' fondi e della vendita de' tagli regolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza; dall' altro lato considerando esser le dette corporazioni sotto la nostra sovrana protezione e tutela, ed esser di pubblica ragione il miglioramento e la perpetua conservazione de' beni, onde impiegarsi agli usi, a' quali son destinati, crediamo puranche necessario di lasciare alla Direzione generale un' attribuzione di semplice vigilanza sulla conservazione e sul miglioramento de' boschi, delle selve e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti; adempiendo non però la Direzione a questo incarico, nel modo che sarà nella presente legge distintamente divisato.

Intanto si è da Noi considerato che per la legge de' 18 di ottobre del 1819 anche i boschi, le selve, e le terre salde delle mense vescovili, de' monisteri, de' seminarj, de' capitoli, delle parrocchie, e di ogni altro corpo morale ecclesiastico eran sottoposti alle cure della Direzione generale; e che non corrispondano alla natura ed alla de-

stinazione di questi fondi le regole con quella legge dettate. Per le quali regole non solamente la conservazione ed i miglioramenti de' boschi eran messi sotto la dipendenza degli agenti forestali, ma ben anche ogni altro atto, comechè di pura amministrazione, era ad egual dipendenza sottoposto. Quindi siccome le vendite de' tagli, e gli affitti de' fondi non poteano altrimenti effettuarsi, che colle formalità degl' incanti, e coll' intervento degli agenti forestali, e col pagamento, pe' tagli, di un diritto a beneficio della real tesoreria, così alla custodia de' fondi non poteasi provvedere, che per mezzo della Direzione generale, la quale stabiliva la tassa di rimborso che per ciascuna terra boscosa di corpi morali ecclesiastici dovea farsi alla stessa real tesoreria. Ed avendo Noi per tali considerazioni riconosciuto che pe' boschi, per le selve, e per le terre salde de' detti corpi morali ecclesiastici, si convenga lasciare agli amministratori rispettivi libero l' esercizio de' loro diritti negli atti che si riferiscono all' amministrazione, abbiam creduto conveniente che noverandosi essi nella seconda classe per tutte le facilitazioni che colla presente legge vengono per tale classe accordate, la ingerenza della Direzione generale possa per essi limitarsi alla semplice vigilanza per la conservazione, e pel miglioramento de' boschi.

Ripristinati così gli amministratori nel pieno esercizio del dritto di custodia e di amministrazione, abbiamo risoluto di rinunciare al versamento dell' otto per cento, che alla nostra real tesoreria faceasi nelle vendite de' tagli degli anzidetti corpi morali, a' quali si rimarrà d' ogginnanzi il carico di ogni spesa di custodia. Ed affin di chiudere ogni adito a contestazioni, abbiam risoluto di rinunziare benanche a tutte le somme, di cui per arretrato dell'

dell'otto per cento, e per tasse e rimborsi di spese di guardie la nostra real tesoreria va creditrice, facendone Noi generoso rilascio, qualunque sia l' epoca, dalla quale il carico prenda origine, senza che i corpi morali e gli stabilimenti che ne compariscono debitori, restino ad altro tenuti.

La terza classe finalmente riguarda le selve, i boschi, le terre salde de' particolari proprietarj. Essoloro ne godranno come degli altri loro beni, limitando Noi la ingerenza della Direzione generale alla sola vigilanza, e a denunziare ed impedire, per mezzo delle autorità amministrative, ogni sboscamento o dissodamento, comunque voglia dirsi di poco momento; nel modo che parimente sarà in questa legge divisato.

In conseguenza di queste Nostre Sovrane intenzioni;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominj di qua del Faro;

Veduto il nostro real decreto de' 25 di febbrajo del 1826 sulla organizzazione della Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la presente legge.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Tutte le disposizioni della legge de' 18 di ottobre del 1819 concernenti la economia silvana sono abrogate pe' nostri dominj al di qua del Faro.

Pe'

Pe' dominj al di là del Faro le suddette disposizioni rimangono in vigore, sino a che una nuova legge adattata a quelle circostanze locali, non sarà da Noi sanzionata.

Ci riserbiamo di pubblicare una nuova legge per la caccia e per la pesca; ed intanto vogliamo che restino in osservanza gli attuali stabilimenti.

2. I boschi, le selve e le terre salde dello Stato dipenderanno dalla Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia, la quale per mezzo degl' Intendenti e de' sottintendenti, e degli agenti suoi subordinati ne regolerà la custodia, e la piena amministrazione.

3. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali laicali saranno sotto la custodia ed amministrazione de' rispettivi amministratori e titolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza, limitandosi l' attribuzione della Direzione generale alla sola vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de' boschi e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti, nel modo che sarà in questa legge divisato.

4. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti alle mense vescovili, a' monisteri, alle parrocchie, alle cappellanie, e ad altri corpi morali ecclesiastici, senza esser più soggetti alle regole amministrative della Direzione generale, ed alle tasse forestali, alle quali eran sottoposti per la legge del 1819, saran d' ogginnanzi interamente assimilati a' boschi, alle selve, alle terre salde de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali.

5. I boschi, le selve, e le terre salde appartenenti a' privati proprietarj non faranno parte delle cure della Direzione generale, eccetto i casi di disboscamento, o dissodamento, nel modo che parimente verrà nella presente legge dichiarato.

6. Gli

6. Gli agenti della Direzione generale non prenderanno ingerenza ne' boschi appartenenti a delizie, o parchi della Nostra Real Casa, ne' quali gl' impiegati destinati da Noi, seguendo le regole fissate nella legge forestale, dovranno curarne la osservanza.

7. Sono dichiarati boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

8. Le terre che per lo addietro eran salde, e che sono state coltivate prima del 1815, quantunque fossero ora coverte di alberi selvaggi, non saranno riputate boschi. Ma qualora tali terre debbano restituirsi salde, a cagione della loro inclinazione al di là de' limiti, ne' quali si può tollerare la coltura, o perchè apportano danno ai terreni sottoposti, saranno comprese tra' boschi, perchè tali erano prima della coltura.

9. Le terre poi che per lo addietro eran salde e che dopo il 1815 sono state coltivate senza permissione superiore, qualunque sia la loro pendenza, purchè sieno ora coperte di alberi selvaggi, sono considerate come boschi.

10. Del pari sono considerate come boschi le terre coverte di alberi selvaggi coltivate dopo del 1815, benchè con permissione superiore, quando sono in pendìo, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno ai terreni sottoposti.

11. Non saranno considerate come boschi le terre salde coperte di alberi ingentiliti.

12. Qualunque terra boscosa non potrà esser dissodata o disboscata.

13. Per ovviare a' danni che sogliono derivare da una coltura mal intesa, vogliamo che anche le terre salde non boscose, purchè la loro saldezza non nasca da regolare vicenda di coltura, non possano dissodarsi senza permissione.

14. Non

14. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le terre salde esistenti nelle ville, o nei giardini di delizia, cinti da fossi o da muro.

15. Per le terre salde del Tavoliere di Puglia, si osserverà ciò che trovasi stabilito nella legge de' 13 di gennajo del 1817.

16. Per le terre in pendìo, tanto se sono, quanto se non sono boscose, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni inferiori, non potran mai accordarsi permissioni per disboscamenti, o per dissodamenti.

17. Per tutte le altre terre che non fossero nel caso indicato dall' articolo precedente, i disboscamenti, ed i dissodamenti potran permettersi nel modo fissato dalla presente legge, dietro ponderato esame delle convenienze locali, esame che, laddove si tratti di terre boscose, dovrà anche versare sulle circostanze che possono, secondo i casi, per mancanza di combustibile, e per altri oggetti influire sulla utilità pubblica.

18. Le dimande per tali permissioni saran dirette all' Intendente della provincia, il quale disporrà che un ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, il guardia-generale del circondario forestale, ed il sindaco del comune, nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare, verifichino se il fondo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione, e ne distendano processo verbale.

L' Intendente, inteso l' ispettor forestale, spedirà munito del suo parere il processo verbale alla Direzione generale, il cui Consiglio forestale ne esaminerà le convenienze; e dalla stessa Direzion generale se ne farà rapporto al nostro Ministro delle finanze per la nostra sovrana risoluzione.

19. Le

19. Le spese di viaggio pe' funzionarj suddetti saranno a carico del proprietario, o dello stabilimento, pel quale si dimanda la permissione del dissodamento o disboscamento; e saran pagate secondo una tariffa, che il nostro Ministro delle finanze proporrà alla nostra approvazione.

20. Le terre per lo addietro salde o boscose che sono state dissodate dopo il 1815, tanto senza permissione, quanto con permissione superiore, saran restituite salde o rimboschite a carico de' proprietarj, qualora sieno in pendio, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno a' terreni sottoposti.

21. I terreni in pendio, che sono coltivati da un' epoca anteriore al 1815, saranno restituiti saldi, qualora apportando danno a' terreni inferiori, il proprietario nel termine di due anni non provvegga a' mezzi opportuni per impedir tale danno.

22. In ogni comune il sindaco ed il guardia-generale del circondario forestale, formeranno uno stato de' terreni da restituirsi saldi, o da rimboschirsi per le circostanze enunciate ne' due articoli precedenti, e lo trasmetteranno, per mezzo del sottintendente, all' Intendente della provincia, il quale, inteso l'ispettore, e trovando sussistenti le circostanze indicate, con una ordinanza ne proibirà la coltura, o ne ordinerà il rimboschimento.

23. Laddove alcun ingegnere di acque e strade, l' ispettore forestale, il guardia-generale, ed anche il sottintendente del distretto, ne' loro giri scorgessero, che dalla coltura di un fondo derivi danno a' terreni sottoposti, saran tenuti di farne rapporto all' Intendente, il quale nominerà subito una Commessione composta del sindaco, dell' ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, e del guardia-generale del circondario, per verificare

ficare le circostanze, e formarne processo verbale. Dietro la verificazione del danno, il fondo sarà compreso nello stato de' terreni da mantenersi saldi.

24. Le spese de' viaggi per tali verificazioni si faranno sul fondo delle ammende forestali.

25. Oltre della risponsabilità, a cui legalmente sono soggetti tutti gli agenti forestali per l'esercizio delle loro funzioni, gl' Intendenti, i sottintendenti ed i sindaci sono strettamente responsabili dello esatto adempimento delle obbligazioni, alle quali sono chiamati in forza della presente legge.

26. Que' boschi indivisi che appartengono allo Stato ed a' comuni, pubblici stabilimenti, corpi morali o privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi dello Stato.

27. Que' boschi indivisi che appartengono a' comuni ed a' pubblici stabilimenti, corpi morali o privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi comunali.

28. Ne' casi contemplati ne' due precedenti articoli, i compadroni riceveranno la rata delle rendite in ragione de' loro diritti, e contribuiranno alle spese di custodia nella stessa proporzione.

29. Dichiariamo che tutte le facilitazioni accordate colla presente legge a' privati proprietarj de' boschi, non riguardano i fondi posti nel tenimento delle regie Sile delle Calabrie, pe' quali ci riserbiamo di prendere altre disposizioni, dopo che si sarà esaminata la quistione su' diritti di proprietà, o di condominio, che può vantarvi il Governo, ed intanto vogliamo che qualunque taglio da farsi in detto tenimento debba essere autorizzato dalla Direzione generale per vegliare su' nostri diritti.

30. Tutti

30. Tutti i fondi che d'ogginnanzi si ridurranno a boschi per volontaria disposizione del proprietario, e non per ingiunzione penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele, saranno per privilegio esentati dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario, o dello stabilimento cui appartengonsi, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza.

31. I boschi dello Stato che contengono alberi di alto fusto delle seguenti specie cioè, querceroveri, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi, non potranno tagliarsi se non precedente visita degli agenti della real Marina.

Non sono soggetti a questa disposizione i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici, ed i boschi de' privati proprietarj, sia qualunque la specie degli alberi che contengono. Ne' tagli però de' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali, gl' Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della real Marina possan concorrere all' acquisto del legname, senza alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare.

TITOLO II.

Disposizioni comuni a' boschi ed alle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici.

32. I boschi e le selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali laicali ed ecclesiastici, saranno misurati e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi notati in

in un registro che si terrà presso la Direzione generale colle indicazioni della estensione e della natura del suolo; della specie e della qualità degli alberi. Finchè non potranno essere misurati, gl' Intendenti cureranno che provvisoriamente vi sieno messi i termini, ed ove vi fossero usurpazioni, saranno queste verificate; e dopo l' aggregazione dell' usurpato, saranno legalmente confinati.

33. La misura de' boschi sarà sempre ragguagliata al moggio, composto di novecento passi quadrati, di sette palmi ed un terzo l' uno.

34. Il taglio de' boschi e delle selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali, dovrà eseguirsi dal dì primo di novembre a tutto il dì 15 di marzo.

Per le regioni fredde, ove la vegetazione cessa anticipatamente, e ricomincia più tardi, si potrà accordare una dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli.

Pei boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, le dimande per la dispensa si dirigeranno all' Intendente, il quale, inteso l' ispettore, le trasmetterà munite del suo parere alla Direzione generale, per pronunziarsi dal Consiglio forestale sulle medesime.

La dispensa accordata una volta varrà per sempre, senza obbligo di rinnovarsi.

I privati proprietarj non saran soggetti a far dimande per la dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli, potendo essi farli quando il credano più conducente a' loro interessi.

35. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone solo quindici a moggio, che saranno marchiati per seme, o di speranza; e mettendo in difesa la parte recisa, o sia vietandone l' accesso agli animali, finchè non verrà permesso dalla Direzione generale.

36. La

36. La difesa sarà dichiarata con manifesti da affiggersi ne' luoghi soliti del comune. L'ispettore rimetterà tali manifesti all' Intendente, il quale ne ordinerà l' affissione, e ne farà in seguito pervenire all' ispettore il corrispondente certificato del sindaco.

37. È vietato di tagliar gli alberi a scelta, o per salto, esclusi i casi straordinarj, pe' quali sarà sempre necessaria la nostra speciale autorizzazione sopra rapporto del nostro Ministro delle finanze, e precedente parere del Direttore generale.

38. La Direzione generale potrà permettere il taglio a salto, quando i giovani boschi, destinati a crescere ad alto fusto, avessero bisogno di essere diradati. Potrà eziandio permetterlo, quando si trattasse di alberi isolati negli estremi o nelle vie dei boschi, di alberi di speranza o da seme giunti a maturità, e di alberi periti in piedi, o affetti da carie.

TITOLO III.

Dell' amministrazione de' boschi e delle selve di proprietà dello Stato.

39. Le vendite de' tagli, e gli affitti de' pascoli saranno fatti all' incanto, colle formalità che saranno da Noi con particolare regolamento stabilite. Al solo nostro Ministro delle finanze è riserbato di dispensare all' incanto, qualora, dietro rapporto motivato del direttore generale, creda ciò conveniente a' reali interessi.

40. Saranno fissati i periodi pel taglio di tutt'i boschi e delle selve cedue appartenenti allo Stato, a norma di un regolamento che sarà a quest' oggetto proposto dal direttor generale all' approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

41. Ne'

41. Ne' mesi di aprile e di maggio di ciascun anno gl' ispettori proporranno alla Direzione generale i tagli ordinarj, avuto riguardo alle divisioni già fatte, o alla capacità de' boschi, per attenderne gli ordini opportuni.

42. Dopo gli ordini della Direzione generale, i misuratori, laddove si tratti di taglio regolare a misura, procederanno al misuramento de' tagli, e gli altri agenti alla martellata degli alberi da seme, o di speranza, e di quelli di limite per circoscrivere il taglio.

43. In ogni circondario forestale vi sarà un martello del Governo colle lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*), con cui si marchieranno gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati, quelli di speranza, o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dagli articoli 37 e 38.

44. I martelli del Governo saran conservati in un astuccio a due chiavi, di cui una si terrà dal funzionario superiore dell' amministrazione civile di residenza nel comune, e l' altra dall' ispettore forestale, o dal guardia-generale, in mancanza dell' ispettore. Il martello non potrà estrarsi senza prima distendersene un processo verbale, che sarà firmato da' funzionarj suddetti, e dall' agente a cui sarà consegnato. Nel processo verbale dovrà farsi menzione dell' uso, cui dovrà servire, e delle disposizioni che all' oggetto si saran ricevute dalla Direzione generale.

45. L' agente al quale sarà dato il martello rimarrà risponsabile della conservazione di esso per quel tempo che resterà in suo potere, dovendo curare, che non se ne faccia altro uso, all' infuori di quello per lo quale gli sarà stato consegnato. In caso di dispersione la spesa pel nuovo martello sarà a carico dell' agente che l' avrà perduto; e se

vi

vi sarà stata sua colpa sarà egli punito amministrativamente colla destituzione. Qualora poi l' agente ne faccia, o permetta che se ne faccia un uso non autorizzato, sarà denunciato, e punito a tenore delle leggi vigenti.

46. Un modello della impronta del martello sarà depositato nella cancelleria della gran Corte criminale.

47. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante le specie, quantità, qualità e dimensioni degli alberi marchiati.

48. Il verbale accompagnato dall' apprezzo del legname destinato al taglio, e da un progetto di manifesto contenente le condizioni particolari della vendita, sarà rimesso alla Direzione generale per le disposizioni ulteriori.

49. L' apprezzo dovrà farsi da due periti che l' Intendente destinerà.

50. Il legname sarà venduto prima di abbattersi. Il prezzo potrà esser fissato a taglio, a misura, o ad albero.

51. Quando nel taglio vi fossero alberi delle specie indicate nell' articolo 31, l' ispettore ne preverrà l' agente della real Marina, facendogli nota la situazione e la denominazione de' boschi, gli alberi da recidersi, e la specie di tali alberi.

52. Fra 'l termine di tre mesi dall' avviso dell' ispettore, l' agente della real Marina procederà alla visita de' tagli progettati per isceglière gli alberi atti a costruzione, e far marchiare col martello della real Marina quel numero di essi che crederà necessarj. Scorsi i tre mesi, la visita si avrà come fatta.

53. L' agente della real Marina ne' tagli regolari potrà far marchiare di speranza gli alberi che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli, ma

ma non potranno mai esservi in ogni moggio più di dieci alberi col marchio di speranza della real Marina.

54. Gli alberi marchiati di speranza della real Marina faranno parte de' quindici alberi a moggio da riservarsi ne' tagli regolari.

55. Non potranno martellarsi, se non gli alberi delle specie indicate nell' articolo 31.

56. Gli alberi scelti dall' agente della real Marina per recidersi, saranno marchiati nel tronco all' altezza di quattro palmi da terra; quelli di speranza lo saranno sulle radici.

57. Di queste martellate si farà un distinto processo verbale in triplice esemplare, di cui uno per l' agente della Direzione generale, l' altro per quello della real Marina, e 'l terzo per l' aggiudicatario del taglio.

58. Qualora ne' tagli da eseguirsi non esistessero alberi da marchiarsi, l' agente della real Marina, rilascerà alla Direzione generale un verbale negativo.

59. Gli alberi marchiati dalla real Marina per essere recisi, saranno da questa pagati, secondo i prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge, all' aggiudicatario, se saranno stati compresi nel prezzo dell' aggiudicazione, ed alla Direzione generale, se ne saranno stati esclusi.

60. Il pagamento sarà fatto prima di trasportarsi il legname. Il trasporto dovrà effettuarsi nel corso dell' anno dall' epoca del taglio. Scorso l'anno, e non pagato il prezzo, l' aggiudicatario, o la Direzione generale potran disporre altrimenti del legno, ovvero dimandare che la real Marina lo faccia ritirare pagandolo.

61. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e della marina è autorizzato a far eseguire ne' boschi dello Stato dagli agenti di sua dipendenza

denza, di accordo cogli agenti forestali, il censo degli alberi atti a costruzione, i quali saran marchiati sulla radice.

62. Per ogni bosco si trasmetterà alla Direzione generale uno stato degli alberi marchiati nel censo.

63. Scorso il termine stabilito per la esecuzione del taglio, e per lo sgombero del bosco reciso, gli agenti forestali verificheranno se l' aggiudicatario abbia adempito a tutte le condizioni del contratto.

Essi ne daranno avviso per mezzo del sindaco all' aggiudicatario, perchè possa intervenire nella verificazione, quante volte lo creda conveniente.

64. Quando la vendita si fosse fatta a misura, si rimisurerà il taglio eseguito, per conoscersi se vi sia stato eccesso o difetto nella misurazione.

Nel primo caso l' aggiudicatario sarà tenuto ad un rimborso, in ragione del prezzo dell' aggiudicazione; nel secondo riceverà una diminuzione sul prezzo nella proporzione medesima.

65. Gli aggiudicatarj che non avranno adempito agli obblighi contratti colla Direzione generale, o che avranno abusato de' loro diritti, saranno citati, nel primo caso, a comparire innanzi il consiglio d' Intendenza; nel secondo caso sarà disteso processo verbale a loro carico, e si procederà contro di essi come per ogni altro contravventore.

66. Formeranno oggetto di particolar cura della Direzione generale l' apertura ed il mantenimento de' canali e delle strade pel comodo trasporto del legname e degli altri prodotti silvani; il rinselvamento de' voti ne' boschi; e la seminazione o piantagione de' terreni adiacenti.

67. La Direzione generale cercherà di ridurre ad alto o basso fusto tutt' i boschi di proprietà dello Stato, che ne saranno capaci.

2 68. Il

68. Il direttore generale presenterà in ogni anno al nostro Ministro delle finanze un quadro de' miglioramenti da farsi ne' boschi dello Stato, colla indicazione delle spese che vi occorreranno.

TITOLO IV.

Della vigilanza della Direzione generale su' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali.

69. Nelle vendite de' tagli, e negli affitti de' prodotti de' boschi e delle selve, la Direzione generale non prenderà alcuna ingerenza rimanendo abolita la tassa dell' otto per cento che sulle vendite de' tagli esigeasi per conto della nostra real tesoreria; e rimanendo condonati, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo per tal cespite tutti i debiti arretrati, qualunque sia l' epoca dalla quale prendano origine, le cui somme al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

70. I tagli regolari delle selve cedue castagnali, e de' boschi cedui di altre specie, che per uso sogliono farsi nel giro di pochi anni, dovranno eseguirsi allorchè il legname sia giunto alla sua maturità ordinaria, e colle norme stabilite nel titolo II della presente legge; sia che per uso si soglia tagliare in un solo anno tutta la selva, o tutto il bosco; sia che si soglia fare il taglio per sezioni.

71. I boschi e le selve cedue di grande estensione situati in terreni scoscesi, i cui tagli facendosi per intero in una sola volta potessero arrecar danno a' terreni, dovranno esser divisi in sezioni.

72. Pe'

72. Pe' boschi e per le selve di alto fusto e di basso fusto, il cui taglio non era solito farsi a periodi determinati, i comuni, i pubblici stabilimenti ed i corpi morali potranno dimandare alla Direzione generale che sieno divisi in sezioni di taglio. Il numero delle sezioni sarà fissato secondo la specie degli alberi che vi esistono, ed in modo da assicurare la conservazione e la riproduzione de' boschi e delle selve, e la loro perpetua rendita. Fino a che non sarà eseguita la divisione suddetta, vogliamo che nessun taglio si faccia senza la intelligenza della Direzione generale, affinchè la medesima possa indicare le regole da serbarsi per ottenere il fine inteso.

Le selve cedue castagnali non sono soggette a queste disposizioni, dovendo per esse eseguirsi gli articoli 70 e 71.

73. La Direzione generale invigilerà sulla esatta esecuzione di quanto si è disposto ne' precedenti tre articoli, ed in caso di contravvenzione i suoi agenti non avranno altro diritto, che di far sospendere ogni operazione fino a che l' affare non venga superiormente risoluto.

74. I miglioramenti che potessero occorrere ne' boschi comunali, saranno consigliati dalla Direzione generale agl' Intendenti; ed eseguiti a cura e risponsabilità delle autorità comunali e degl' Intendenti e sottintendenti. Nel caso che l' Inten dente credesse che non debbansi eseguire i migli ramenti, l' affare sarà rimesso alla risoluzione nostri Ministri delle finanze e degli affari in su' rapporti della Direzione generale e de tendenti.

sta-
75. I miglioramenti ne' boschi de' pub lati dal bilimenti e de' corpi morali saranno con ttivi. direttor generale agli amministratori ri Essendo

76. Essendo gli animali caprini nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori cureranno che ne sia vietato il pascolo, fuorchè ne' luoghi sassosi e negl' inutili cespugli, quando non vi cagionino danno.

TITOLO V.

De' dritti di uso.

77. I diritti di uso legittimamente acquistati si rimangono conservati nel modo che attualmente si stanno esercitando. Gl' Intendenti pe' boschi comunali, gli amministratori o capi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici pe' boschi di loro dipendenza, cureranno che i diritti di uso sieno circoscritti ne' termini della loro legale osservanza, e quindi rimarranno strettamente risponsabili degli abusi.

Gli agenti forestali qualora rilevassero che si commettano abusi, li denunzieranno all' Intendente, il quale darà pronti provvedimenti per farli cessare.

Pe' boschi di proprietà dello Stato la Direzione generale, rilevando che si commettano abusi, darà direttamente disposizioni per farli cessare.

TITOLO VI.

Disposizioni tendenti a preservar dagl' incendj tutti i boschi in generale.

SEZIONE I.

Del tempo in cui può appiccarsi il fuoco alle stoppie; e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza da' boschi.

78. È vietato di attaccar fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto.

79. Ne'

79. Ne' terreni contigui a' boschi non si potran mai bruciare le stoppie entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi.

80. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un torrente, o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno.

81. Ne' terreni vicini a' boschi le stoppie al di là di quattrocento palmi da' boschi si potran bruciare dopo il dì 15 di agosto, qualora, conservandosi sempre la distanza de' quattrocento palmi dal bosco, si smuova la terra in una striscia larga palmi cinquanta, e lunga quanto il bosco, facendovi rimaner coverte le erbe, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicino al bosco.

82. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie dovran farsi verificare dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l' adempimento dell' operazione suddetta, sotto la risponsabilità de' medesimi in caso di oscitanza o di dolo nella verifica, o di richiamo per contravvenzione da essi autorizzata o tollerata.

83. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione, firmato anche da due testimonj. Una spedizione sarà rilasciata alla parte, e l' altra si conserverà nell' archivio comunale.

SEZIONE II.

De' casi d' incendio.

84. Qualora si appiccasse il fuoco ad un bosco, le guardie incaricate della custodia del bosco, ed i guardiani rurali saranno tenuti d' avvertirne i sindaci de' comuni circonvicini, sotto pena di destituzione, oltre quelle alle quali per legge fossero incorsi.

85. I

85. I sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè, provveduti di zappe, scuri e vanghe accorrano al bisogno.

86. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si smuoverà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

87. Il sindaco ed il guardia-generale, o in mancanza di quest' ultimo il guardaboschi, ne distenderanno un processo verbale, di cui una copia sarà rimessa fra otto giorni al più tardi all' Intendente della provincia, ed un' altra all' ispettore forestale. Quest' ultimo ne informerà il direttore generale.

88. Nel processo verbale saranno minutamente espresse le circostanze che tendano a far conoscere la cagione che avrà data origine al fuoco, e coloro su' quali ne cade la imputazione, sia per dolo, sia per colpa.

TITOLO VII.

De' reati, e delle pene.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

89. Quando le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti su' boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del Codice per lo regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, a' termini dell' articolo 470 della parte II del Codice.

90. Ne'

90. Ne' reati relativi a' boschi, l'ammenda può esser data anche come pena principale.

91. L'ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell' articolo 30 della parte II del Codice.

Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò ch' è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente legge.

92. Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all' ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.

93. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarj de' tagli, o da' custodi degli animali, o da' fittuarj de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi.

94. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi ai boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II del Codice.

95. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia.

96. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà sog-

soggetto all' ammenda comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.

Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde di un comune, il sindaco e gli eletti saran tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei; e non abbiano fatto sequestrare i seminati.

Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar l' ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli.

97. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

98. Nei reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II del Codice non avran luogo; ma si eseguiran le seguenti.

Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende pervenenti da condanne e da transazioni saranno versate nella real tesoreria generale fra i prodotti della Direzione generale.

99. Delle somme che saran versate nella real tesoreria generale per ammende come sopra, una rata non minore di un quarto, e non maggiore della metà, sarà in fine di ogni anno ripartita fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale, a giu-

giudizio del nostro Ministro delle finanze, ed in seguito di rapporti del direttor generale.

100. Nella valutazione degli alberi, che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa da Noi approvata, ed annessa alla presente legge.

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

101. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali.

102. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali, dovran comprendere anche il rifacimento del danno.

SEZIONE II.

Pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendío.

103. Un proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saran designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' articolo 22, sarà soggetto ad un' ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi spetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

104. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell' articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de' comuni, e gli am-

amministratori locali de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici imputabili a' termini dell' articolo 96.

105. Ognun altro che risultasse reo d' aver eseguito o fatto eseguire disboscamento o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello Stato, de' comuni, dei corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati proprietarj, soggiacerà all' ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

106. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di cultura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del proprietario del fondo.

107. Coloro che fossero impotenti a pagare l'ammenda comminata in questa sezione, soggiaceranno alla prigionia del primo al secondo grado, se l'ammenda non eccede i ducati cento; e se l' eccede, alla prigionia del terzo grado.

SEZIONE III.

Pene pe' reati commessi ne' boschi e nelle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

108. Colui che farà usurpazione ne' boschi e nelle selve suddette sarà punito col primo grado di prigionia, a' termini dell' articolo 428 della II parte del Codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda stabilita nella sezione II del presente titolo.

In

In entrambi i casi l'usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato.

109. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con una ammenda eguale al danno, e colla prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i ducati cento; e se l'eccede, del secondo grado.

110. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con doppia ammenda e colla prigionia, secondo la norma dell' articolo precedente.

111. Sarà punito coll' ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati per la real Marina, così ne' boschi dello Stato, a' termini degli articoli 52, 53 e 56, come ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, quando per particolar convenzione, a' termini dell' articolo 31 si fosse in essi acquistato legname per la real Marina.

112. Nelle stesse pene dell' articolo precedente incorrerà chiunque taglierà, mutilerà, o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzai appartenenti alla Direzione generale.

113. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento, calcare, carbonaie, forni da pece o da mattoni.

114. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.

115. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disat-

disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaie, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno.

Può anche il giudice in questi delitti pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.

116. I sindaci, o coloro che ne fan le veci, che in caso d' incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarj per estinguerlo, saran puniti con un' ammenda da sei a cinquanta ducati; e potranno ancora, secondo le circostanze, esser condannati alla interdizione, a' termini dell'-articolo 27 della parte II del Codice.

117. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte nella sezione I del titolo VI della presente legge, sarà punito col massimo dell' ammenda, e colla detenzione di polizia.

118. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

119. L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semenzaj.

120. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

121. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà

prierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

122. Colui che senza l' autorizzazione di cui è parola nell' articolo 34, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, sarà punito coll' ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum*.

123. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in ufizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto o interesse.

124. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella presente legge, potrà interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' articolo 43 della parte II del Codice.

SEZIONE IV.

Pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.

125. I reati commessi ne' boschi de' privati proprietarj saranno puniti colle stesse pene indicate nella precedente sezione, qualora il privato proprietario ne quereli l' autore.

TI-

TITOLO VIII.

Della procedura.

126. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saran compilati in carta semplice. Saran registrati *gratis*, e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*.

127. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del giudice, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci ed altro.

128. Il soggetto materiale del reato sarà egualmente consegnato, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.

129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell' articolo 16 della parte IV del Codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificj, ne' cortili adiacenti e nei recinti, purchè sieno accompagnati dal commissario o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice o dal suo supplente, o dal sindaco o da uno degli eletti. Il processo verbale dovrà esser segnato dal funzionario che avrà assistito all' atto.

130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, e quelli sorpresi in contravvenzione nel pascolo potranno essere consegnati dal giudice, dal supplente, o da chi esercita la polizia giudiziaria, al proprietario, o ad altra persona estranea,

fatto

fatto l' obbligo di non disporne, se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese.

131. I processi verbali conterranno

1.° Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2.° Il nome, il cognome, il domicilio e'l grado del funzionario compilatore:

3.° Il luogo del reato:

4.° I nomi, cognomi, domicilj e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saran conosciute dal compilatore:

5.° Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell' atto definirsi con precisione:

6.° Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie:

7.° Le pruove e gl' indizj che esistono contro de' colpevoli:

8.° La data della chiusura del processo verbale.

132. Tra le 24 ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell' articolo 127.

133. I processi verbali degl' ispettori e degli altri funzionarj di grado ad essi superiori non sono soggetti a ratificazione.

134. I processi verbali distesi dagl' ispettori forestali, o da altri funzionarj di grado ad essi superiori, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l' og-

oggetto, purchè sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 131; e qualora vi sia atto di flagranza, a' termini dell' articolo 50 della IV parte del Codice.

135. Le induzioni e gli argomenti che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.

136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' articolo 131, e ratificati a' termini dell' articolo 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola, o questa unita al danno, non eccedano i venti ducati.

In caso che l'ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente eccedano i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saran convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della Direzione.

137. I processi verbali che non contengano atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell' articolo 131, o non ratificati a' termini dell' articolo 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico e discolpa; ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano

abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a' boschi.

138. L' autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce del verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' articolo 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorj d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.

139. Similmente il guardia-generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale che gli vien trasmessa, che il guardaboschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto coll' autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale.

Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia-generale d'informarne l' Intendente della provincia, e la Direzione generale per mezzo dell'ispettore, per l' esemplare punizione amministrativa del guardaboschi.

Il guardia-generale non eseguendo queste disposizioni, subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.

140. Il funzionario a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore

per farne l' uso prescritto da' regolamenti della Direzione generale.

141. Il guardia-generale si concerterà coll' autorità giudiziaria per fissare il giorno, in cui dovrà trattarsi il giudizio. L' autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti in conformità di quanto è disposto nell' articolo 348 della IV. parte del Codice.

142. Il guardia-generale del circondario rappresenterà in giudizio le parti della Direzione generale.

Lo stesso guardia-generale può esser destinato per più circondarj.

143. La prescrizione pe' reati forestali sarà secondo le regole stabilite per tutt' i delitti. La Direzione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione, ne informerà il nostro Ministro delle finanze, onde praticarsi uffizj presso il nostro Ministro di grazia e giustizia, per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.

144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiziaria dagli agenti della Direzione generale, l' autorità giudiziaria sarà tenuta fra le 24 ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè possa il medesimo prender parte nel giudizio.

145. Gli agenti della Direzione generale ne' presenti giudizj esercitano tutt' i diritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono in oltre, secondo i differenti casi preveduti dalle leggi della procedura ne' giudizj penali, appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del Ministero pubblico. Essi in ca-

caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la Direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione, se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure se debba rinunciarvisi.

146. Quando non vi è appello o ricorso del Ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall' agente forestale fino alla determinazione della Direzione generale, la quale sarà dall' ispettore comunicata al proccurator generale presso la gran Corte criminale.

147. L' ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale.

148. Il guardia-generale, o l' ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della Direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario, l' ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

149. Le spese di citazioni e di liti saranno pagate dalle casse dell' amministrazione del registro e del bollo, a norma di ciò ch' è disposto pe' giudizj penali in generale, ed i prevenuti saranno condannati a rimborsar tali spese.

150. L' introito delle somme spettanti alla tesoreria generale sarà fatto dagli agenti che, pe' regolamenti in vigore, esigono i prodotti della Direzione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all' ispettore forestale della provincia, per farne l' uso stabilito da' regolamenti.

151. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l' imputato potrà essere ammesso a transazione.

152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e registrate, saranno dirette all' ispettore

* fo-

forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d' introitare le somme offerte.

Le conclusioni saranno distese su carta bollata e registrate a spese dell'oblatore, e specificheranno la somma che dovrà esser versata.

153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l'ispettore od il guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all' autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla Direzione generale nel termine di quindici giorni.

È vietato all' ispettore od al guardia-generale sotto pena di destituzione, e d' esserne denunciato alla gran Corte criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.

154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saran reputati provvisorj fino all'approvazione superiore, che comunicherà la Direzione generale.

Approvata la transazione, l' azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplice contravvenzione, si reputerà estinta anche l'azion penale.

Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all' istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate.

155. Il tempo che trascorre fino alla risoluzione definitiva sulla transazione, interrompe la prescrizione.

156. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà esser

ser ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee designare con precisione i punti del processo verbale, su' quali essa cade.

La gran Corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammissibile l' istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturato la sostanza e le circostanze del fatto che attesta di aver veduto o eseguito.

157. Se, ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la gran Corte criminale pronunziasse sopra di essa *non consta*, l' istanza si avrà come non prodotta.

158. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso, interrompe la prescrizione per lo reato forestale.

TITOLO IX.

Degli agenti forestali.

SEZIONE I.

Della nomina e della destinazione degli agenti forestali.

159. Il ramo forestale avrà, sotto la dipendenza del direttor generale, nel modo che trovasi da Noi stabilito col nostro real decreto de' 25 febbrajo 1826;

un ispettor forestale nel capoluogo di ogni provincia;

un

un guardia-generale in ogni circondario silvano.

Avrà in oltre dieci brigadieri e cinquanta guardie forestali incaricati della custodia de' boschi dello Stato.

In fine avrà, per girare continuamente ne' boschi, brigate mobili di guardie forestali a cavallo, composte ciascuna di un brigadiere, e di tre o quattro guardie.

160. Il direttore generale potrà, secondo il bisogno, accrescere il numero delle guardie di una brigata, prendendo individui da altre, senza che nel totale della forza il numero soffra aumento.

161. Le nomine ed i soldi di tutti gli agenti designati nell' articolo 159, son regolati dal mentovato nostro real decreto del dì 25 di febbrajo del 1826.

162. Vi sarà un competente numero di guardia-generali soprannumerarj senza soldo, per destinarsi, secondo il bisogno, alla immediazione degl' ispettori o de' guardia-generali proprietarj. Le provviste di essi avran luogo secondo i regolamenti.

163. In ogni provincia saran destinati dall' Intendente due o più misuratori giurati, i quali dipenderanno dall' ispettor forestale, e saranno incaricati delle misure de' tagli.

164. Un regolamento particolare che il nostro Ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione stabilirà le attribuzioni particolari degli agenti forestali, per la parte che riguarda i loro rapporti colla Direzione generale, indipendentemente dalle attribuzioni che sono per essoloro colla presente legge determinate.

165. Dal dì primo di gennajo del 1827 cesserà di pagarsi dalla real tesoreria generale il soldo delle guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, dovendo

vendo a ciò provvedersi da' rispettivi amministratori o capi degli stabilimenti. In conseguenza di ciò rimarrà abolita dal primo di gennajo 1827 in avanti ogni tassa di rimborso di spese di guardie; rimanendo parimente condonati, siccome colla presente legge per atto di nostra sovrana clemenza condoniamo, per tal cespite, tutte le somme dovute, qualunque sia l' epoca da cui prendano origine, le quali al momento della pubblicazione della presente legge non si troveranno ancora versate nella real tesoreria, o nelle varie casse che ne dipendono.

166. I guardaboschi de' comuni saranno nominati dagl' Intendenti sulle proposizioni de' decurionati. Gl' Intendenti daranno a' guardaboschi le patenti di nomina, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia.

167. Pe' boschi e per le selve de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, la nomina de' guardaboschi si farà da' rispettivi amministratori. Le patenti si daranno dagl' Intendenti, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia.

168. A misura che ne' casi contemplati negli articoli 166 e 167, gl' Intendenti spediranno le patenti di nomina pe' guardaboschi, ne daranno avviso all' ispettor forestale per la conoscenza della Direzione generale.

169. Gl' Intendenti potran provvedere che il guardaboschi di un comune venga pure incaricato della custodia de' boschi vicini, sia che i boschi appartengano a' comuni vicini, sia che dipendano da pubblici stabilimenti e da corpi morali; ripartendo la somma de' soldi fra i comuni, gli stabilimenti ed i corpi morali rispettivi.

170. Quante volte il direttor generale scorgesse che i boschi de' comuni, o i boschi de' pubblici sta-

stabilimenti e de' corpi morali mancassero di guardie, o che alla custodia di essi non fossero sufficienti le guardie destinate, o che i soldi assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o in fine che il pagamento de' soldi soffrisse ritardo, il direttor generale potrà dirigere rispettivamente uffizj agl' Intendenti ed agli amministratori de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, per provocare opportuni provvedimenti. In caso che gl' Intendenti o gli amministratori non convenissero, il direttore generale ne farà rapporto al nostro Ministro delle finanze, per provvedersi, di accordo col nostro Ministro degli affari interni, pe' boschi che riguardano i comuni, e co' nostri Ministri de' dipartimenti da' quali dipenderanno i pubblici stabilimenti ed i corpi morali, pe' boschi riguardanti gli stabilimenti stessi.

Infine, se il caso il richiegga, sarà di tutto data a Noi conoscenza per le nostre sovrane risoluzioni, laddove ne occorreranno.

171. I guardaboschi avran tutti l'uniforme.

Per quei che saràn nominati dal direttor generale, così per la custodia de' boschi dello Stato, come per far parte delle brigate mobili, l'uniforme consisterà in abito corto di panno *bleu* con paramani e collare scarlatto, e con bottone di metallo bianco, nel quale sarà impresso un giglio sormontato da corona. I brigadieri avran l'abito lungo.

Per tutti gli altri guardaboschi di comuni, di pubblici stabilimenti e di corpi morali, l'uniforme sarà lo stesso, ma il bottone sarà senza giglio e senza corona, e colle semplici lettere iniziali del comune o dello stabilimento cui servono.

172. Non potrà essere ammesso a prestar servizio nel ramo forestale colui che non abbia compiuto il ventunesimo anno.

SE-

SEZIONE II.

Delle attribuzioni degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.

173. Gli agenti forestali per qualunque benchè menomo disboscamento o dissodamento senza nostra sovrana permissione, saranno obbligati di denunciare il fatto alle autorità amministrative, le quali sulla semplice denunzia dell' agente forestale, dovranno coll' intervento del medesimo compilare processo verbale dell' avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l' affare non sia maturamente esaminato.

In conseguenza di tal disposizione ne sarà subito fatto rapporto all' Intendente, il quale, inteso l' ispettore forestale, deciderà se vi sia luogo a procedimento giudiziario, nel qual caso saranno trasmessi gli atti alla giustizia penale; ovvero se ad altri espedienti in linea amministrativa converrà ricorrere. In quest' ultimo caso sarà di tutto fatto rapporto alla Direzione generale per gli ulteriori provvedimenti da darsi, ovvero da provocarsi per mezzo della nostra real Segreteria delle finanze.

L' esame delle autorità amministrative, i loro rapporti agl' Intendenti, e gli espedienti a' quali questi ultimi si appiglieranno, dovranno trovarsi interamente compiuti nell' intervallo di due mesi dal giorno dell' avvenimento, onde non rimanga prescritta l' azione pe' giudizj da intentarsi.

In caso di ritardo, i funzionarj che ne saranno colpevoli, saranno amministrativamente destituiti.

174. I guardia-generali, sotto la loro più stretta responsabilità, saranno obbligati di fare ogni due mesi il giro di tutti i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici siti ne' rispettivi circondarj, ad ogget-

to

to che per mezzo loro possa la Direzione generale esercitare le attribuzioni di vigilanza, nel modo che trovasi stabilito colla presente legge.

175. I guardia-generali sotto la loro più stretta risponsabilità saranno obbligati di fare ogni sei mesi la visita di tutt' i boschi de' privati, compresi nel rispettivo circondario, così ad oggetto di denunziare gli sboscamenti e le dissodazioni, quando non fossero stati già denunziati a' termini dell' articolo 173, come per manifestare all' ispettore, per gli sboscamenti o dissodamenti che fossero stati precedentemente denunziati, se i privati proprietarj abbiano adempito alle riparazioni, che in linea amministrativa sieno state loro ordinate.

176. Qualora nella posteriore visita semestrale, il guardia-generale si assicurerà che un proprietario non abbia eseguite le disposizioni date, l'Intendente nel riceverne rapporto per mezzo dell' ispettore, disporrà che il guardia-generale le faccia eseguire a danno del proprietario, e costringerà amministrativamente il proprietario a somministrare le somme bisognevoli, salvo il caso in cui l' Intendente non fosse di contraria opinione, il che dovrà manifestare alla nostra real Segreteria delle finanze.

177. L' Intendente invigilerà affinchè i guardia-generali facciano i giri ordinati ne' precedenti articoli, e ne farà rapporto semestrale.

178. Gli agenti forestali non prenderanno altra ingerenza su' boschi e sulle selve de' privati proprietarj, all' infuori di quella alla quale son chiamati dalla presente legge, cioè limitatamente a denunziare gli sboscamenti e i dissodamenti.

179. Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi il magistrato coloro che si

si trovino ne' boschi con armi o strumenti da taglio, senza ragionevol motivo.

180. I brigadieri capi delle brigate mobili terranno un giornale dettagliato di tutte le loro operazioni, ed alla fine di ogni mese ne rimetteranno un estratto all' ispettore per conoscenza della Direzione generale.

181. Gl' ispettori, i guardia-generali, i brigadieri, i guardaboschi ed i capi delle brigate mobili, avranno, ognuno pel suo grado, un martello, per marchiare gli alberi di delitto, e quelli atterrati dal vento o da altre cause accidentali.

I modelli delle impronte de' martelli saranno depositati nella cancelleria della gran Corte criminale.

182. Le disposizioni che emanano dalla presente legge sono obbligatorie indistintamente pe' guardaboschi, qualunque sia la loro nomina, e la loro destinazione.

SEZIONE III.

De' guardaboschi de' privati proprietarj.

183. Ogni privato proprietario di boschi e di selve potrà avere un guardaboschi a sue spese, facendone la domanda all' Intendente della provincia, il quale, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della polizia generale, rilascerà la patente.

184. Volendosi più di un guardaboschi, l' Intendente non rilascerà la patente prima di aver ricevuto l' approvazione dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale, espressamente pel numero.

185. I guardaboschi de' privati dovranno vestire un uniforme *bleu* con una fascetta al braccio, nella quale verrà indicata la cifra (colle lettere ini-

iniziali) del nome del proprietario, al cui servizio sono addetti.

186. Questi guardaboschi hanno le stesse facoltà che sono attribuite a' guardaboschi dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, per la compilazione dei verbali che potranno aver corso in giudizio. L' autorità giudiziaria dovrà nondimeno attendere la istanza del proprietario per procedere contro i contravventori, siccome nell' articolo 125 si è stabilito pe' reati ne' boschi de' privati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Agosto 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia
Firmato MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

Pubblicata in Napoli nel dì primo di novembre 1826.

TA-

TARIFFA N.° I.

Del legname de' boschi dello Stato, che si vende alla real Marina, indicata nell' art.° 59 della legge.

SEZIONE I.

Legname squadrato.

DESIGNAZIONE del LEGNAME.			PEZZI DRITTI		PEZZI CURVI		PREZZO da pagarsi per ogni piede cubo.
			Lunghezza in piedi.	Squadratura in pollici.	Lunghezza in piedi.	Squadratura in pollici.	
SPECIE.		CLASSI.					D.G
QUERCIA.	Rovere.	1.ª	35 a 40	16 a 20	18 a 24	14 a 15	» 08
		2.ª	25 a 34	15	13 a 17	13	» 06
		3.ª	15 a 24	12 a 14	9 a 12	10 a 12	» 05
	Eschio e Farnia.	1.ª	35 a 40	15	»	»	» 06
		2.ª	25 a 34	13 a 14	»	»	» 05
		3.ª	15 a 24	10 a 12	9 a 12	10 a 12	» 04
	Cerro.	1.ª	35 a 40	18 a 24	»	»	» 05
		2.ª	25 a 34	14 a 17	»	»	» 04
		3.ª	15 a 24	10 a 13	9 a 12	10 a 12	» 03
Zappino, Abete, e Pino.		1.ª	35 a 40	16 a 18	»	»	» 10
		2.ª	20 a 34	12 a 15	9 a 12	10 a 12	» 09

OS-

OSSERVAZIONI.

1. I rami inservibili degli alberi abbattuti, e tutto il legname morto pervenente dalla squadratura, resteranno a beneficio dello Stato per conto del quale il legname si vende.

2. I rami servibili e piccioli bracciuoli delle dimensioni minori di quelle indicate rimarranno alla real Marina, e saran calcolati come l'altro legname al prezzo di grana tre per ogni piede cubo.

3. I pezzi squadrati che si troveranno di dimensioni maggiori o minori a quelli annotati nella tariffa, debbono esser considerati come quelli della classe più prossima al legname cui appartengono.

4. Se un pezzo squadrato delle specie di quercia soltanto apparterrà ad una classe per lunghezza, ed all' altra per grossezza e larghezza, in tal caso la sola lunghezza fisserà la sua classe senza tenersi conto delle altre dimensioni.

5. Pel legname squadrato, essendo diverso il prezzo de' pezzi dritti da' curvi, le dimensioni più prossime saranno prese tra i pezzi curvi, se il pezzo avrà tale conformazione, e tra i dritti, se sarà dritto.

Con-

Continuazione della tariffa N.° I.

SEZIONE II.

Legname tondo calcolato a piede cubo.

SPECIE.	CLASSI.	LUNGHEZZA in PIEDI.	DIAMETRO in POLLICI.	PREZZO da pagarsi per ogni piede CUBO.
				Duc. Gr.
Elce	1.ª	25 a 30	15 a 16	» 7
	2.ª	15 a 24	10 a 14	» 6
Olmo di lega.	1.ª	15 a 18	17 a 18	» 7
	2.ª	8 a 14	10 a 16	» 6
Olmaccio.	1.ª	20 a 25	17 a 18	» 6
	2.ª	12 a 19	10 a 16	» 5
Tiglia....	1.ª	13 a 15	17 a 24	» 4
	2.ª	8 a 12	10 a 16	» 3

Con-

Continuazione della tariffa N.° I.

SEZIONE III.

Legname tondo calcolato ad albero.

DESIGNAZIONE del LEGNAME.	DIAMETRO al terzo dell' altezza IN POLLICI.	PREZZO per OGNI PIANTA.
		Duc. Gr.
Abete Zappino e Pigna.	26	12. »
	25	11. »
	24	10. »
	23	9. »
	22	8. 50
	21	8. 30
	20	8. 20
	19	8. »
	18	7. 80
	17	7. 20
	16	6. 50
	15	5. 30
	14	4. »
	13	3. 60
	12	2. 80
	11	2. 60
	10	2. 50
	9	2. 40
	8	2. 20
	7	2. »
	6	1. 50
	5	1. 40
Faggio....	21 a 24	1. »
	16 a 20	» 60

OS-

OSSERVAZIONI.

Qualunque sia la lunghezza della pianta, la misura si prenderà al terzo della medesima, e così sarà pagata a norma de' prezzi corrispondenti. Nel processo verbale si noterà il diametro preso al terzo dell'intera lunghezza, ed il diametro alla base del pedale.

Se si volessero recidere alberi di maggior diametro, si accresceranno carlini quindici per ogni pollice al diametro accresciuto.

In caso che un pezzo nello squadramento non si trovasse atto alle costruzioni per vizio interno, si pagherà la metà del valore, rimanendo il legno abbattuto in beneficio dello Stato che vende.

Approvato: Napoli, il dì 21 di Agosto 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, de' Medici.

TARIFFA N.° II.

De' prezzi degli alberi pe' casi de' reati forestali, indicata nell' art. 100 della Legge.

Prima classe. PIANTE FRUTTIFERE o riservate PER COSTRUZIONI NAVALI.		*Seconda classe.* PIANTE NON FRUTTIFERE o non RISERVATE.
A nove carlini il palmo di circonferenza.		A tre carlini il palmo di circonferenza.
Once.	*Grana.*	*Grana.*
1	7 ½	2 ½
2	15 »	5 »
3	22 ½	7 ½
4	30 »	10 »
5	37 ½	12 ½
6	45 »	15 »
7	52 ½	17 ½
8	60 »	20 »
9	67 ½	22 ½
10	75 »	25 »
11	82 ½	27 ½
12	90 »	30 »

La

La circonferenza si dee misurare nella parte inferiore del tronco dell' albero reciso o mutilato.

Son compresi nella prima classe l' abete, il bacolaro, il castagno, il cerro, il ciriegio selvatico, il corbezzolo, il corniolo o crugnale, il cotogno selvatico, l' elce, l' eschio, il faggio, la farnia, il larice, il lazzeruolo, il lentisco, il melograno, il melo selvatico, il nespolo selvatico, il nocciuolo o nocella, il noce, l' olmanio, l' olmo di lega, il pero selvatico, il pino o pigna, il prugnolo, la quercia, il sorbo, il tasso, il tiglio, il zappino.

Tutti gli altri alberi non compresi nel precedente elenco sono reputati della seconda classe.

Approvato: Napoli, il dì 21 di Agosto 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, de' Medici.